Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 163/13
Lussemburgo, 19 dicembre 2013

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-262/12
Association Vent De Colère! Fédération nationale e a.

Il meccanismo francese di compensazione dei costi supplementari derivanti dall'obbligo di acquisto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici è intervento dello Stato effettuato mediante risorse statali

I contributi versati dai consumatori finali di energia elettrica, gestiti dalla Caisse des dépôts et consignations, devono essere soggetti a controllo pubblico

Secondo il diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, una misura costituisce «aiuto di Stato» se sussistono cumulativamente quattro condizioni: 1) si deve trattare di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; 2) tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri; 3) esso deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, 4) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza

La normativa francese prevede un obbligo di acquisto dell'energia elettrica di origine eolica a favore di coloro che la producono sul territorio nazionale. I soggetti obbligati all'acquisto sono i distributori che gestiscono la rete alla quale è allacciato l'impianto, vale a dire Électricité de France («EDF») ed i distributori non nazionalizzati, che sono tenuti ad acquistare l'energia suddetta ad un prezzo superiore a quello di mercato. Di conseguenza, tale modalità di finanziamento genera costi supplementari per i distributori di energia elettrica.

In passato, i costi supplementari derivanti dall'obbligo di acquisto erano oggetto di una compensazione mediante un fondo di servizio pubblico di produzione di energia elettrica, gestito dalla Caisse des dépôts et des consignations (Cassa depositi e prestiti, «CDC») e alimentato dai contributi dovuti dai produttori, dai fornitori e dai distributori menzionati dalla legge[1]. In seguito a modifica[2], la normativa nazionale prevede ormai che i costi supplementari derivanti dall'obbligo di acquisto siano oggetto di una compensazione integrale, finanziata mediante contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica stabiliti nel territorio nazionale.

L'associazione Vent De Colère ! Fédération nationale e altri undici ricorrenti hanno adito il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) in quanto ritengono che il meccanismo di finanziamento dell'acquisto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici, istituito dalla normativa francese modificata, costituisca un aiuto di Stato ai sensi del diritto dell'Unione. Dinanzi al giudice nazionale, essi chiedono quindi l'annullamento della normativa ministeriale del 2008 che fissa le condizioni di acquisto dell'energia eolica[3].

Secondo il Conseil d'État, l'acquisto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che usano l'energia meccanica del vento ad un prezzo superiore al suo valore di mercato costituisce un vantaggio che può incidere sugli scambi tra Stati membri ed avere un impatto sulla concorrenza.

[1] La legge n. 2000-108, del 10 febbraio 2000, relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell'energia elettrica (JORF dell'11 febbraio 2000, pag. 2143).
[2] La legge n. 2000-108 è stata modificata dalla legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 (JORF del 4 gennaio 2003, pag. 265) e dalla legge n. 2005-781 del 13 luglio 2005 (JORF del 14 luglio 2005, pag. 11570).
[3] Decreto del 17 novembre 2008 del ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Ministro dell'Ecologia, dell'Energia, dello Sviluppo sostenibile e della Pianificazione del territorio), integrato dal decreto del 23 dicembre 2008 della ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (Ministra dell'Economia, dell'Industria e del Lavoro) (JORF del 13 dicembre 2008, pag. 19032).

Esso chiede alla Corte se il nuovo meccanismo di finanziamento istituito dalla normativa francese debba essere considerato un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali.

Nella sentenza odierna, la Corte risponde che il nuovo meccanismo di compensazione integrale dei costi supplementari imposti alle imprese in conseguenza di un obbligo di acquisto dell'energia elettrica di origine eolica ad un prezzo superiore a quello di mercato, il cui finanziamento grava su tutti i consumatori finali di energia elettrica, costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali. La qualificazione definitiva di tale misura come «aiuto di Stato» spetterà al Conseil d'État.

La Corte ricorda che i vantaggi sono qualificati come aiuti ai sensi del Trattato[4], da un lato, se sono stati concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall'altro, se sono imputabili allo Stato.

Essa constata, in primo luogo, che **il nuovo meccanismo di compensazione è imputabile allo Stato francese**. Infatti, le autorità pubbliche francesi devono essere ritenute coinvolte nell'adozione del meccanismo, poiché esso è stato istituito per via legislativa.

In secondo luogo, **il nuovo meccanismo di compensazione costituisce un vantaggio concesso mediante risorse statali**.

La Corte sottolinea che un vantaggio, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, può essere qualificato come aiuto di Stato se viene concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali. Invero, la nozione di «intervento effettuato mediante risorse statali» mira ad includere, oltre ai vantaggi concessi direttamente dallo Stato, anche quelli concessi mediante un ente pubblico o privato, designato da tale Stato al fine di gestire l'aiuto[5].

Nella specie, per quanto riguarda la *natura statale delle risorse*, la Corte rileva che le somme volte a compensare i costi supplementari derivanti dall'obbligo di acquisto gravante sulle imprese sono riscosse presso l'insieme dei consumatori finali di energia elettrica sul territorio francese ed affidate ad un ente pubblico, la CDC.

Inoltre, l'importo del contributo gravante su ogni consumatore finale di energia elettrica viene fissato annualmente mediante decreto ministeriale. Orbene, come già statuito dalla Corte, fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione nazionale, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati risorse statali.

Per quanto attiene al *controllo esercitato dalla CDC*, la Corte rileva che i fondi transitano per la CDC, che raccoglie le somme riscosse su un conto specifico prima di trasferirle agli operatori interessati, intervenendo in tal modo come intermediaria nella gestione dei fondi di cui trattasi. Essa è espressamente incaricata dallo Stato francese, quale persona giuridica di diritto pubblico, di eseguire prestazioni di gestione amministrativa, finanziaria e contabile per conto della Commission de régulation de l'énergie (Commissione per la regolamentazione dell'energia - autorità amministrativa indipendente incaricata di vigilare sul corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del gas in Francia).

Di conseguenza, **gli importi gestiti dalla CDC vanno considerati soggetti a controllo pubblico[6], a disposizione dunque delle autorità francesi**.

---

[4] Articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

[5] Sentenza della Corte del 22 marzo 1977, *Steinike e Weinlig* (78/76).

[6] La Corte precisa che la sentenza odierna deve essere distinta dalla sentenza del 13 marzo 2001, *PreussenElektra* (C-379/98), in cui è stato dichiarato che non si può considerare come intervento effettuato mediante risorse statali l'obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, nei limiti in cui esso non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica. Inoltre, le imprese private non erano incaricate dalla Germania di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie. Di conseguenza, i fondi non potevano essere considerati una risorsa statale poiché in nessun momento erano sotto controllo pubblico e non esisteva alcun meccanismo, posto in essere e disciplinato dalla Germania, di

Infine, la Corte respinge l'istanza della Francia di limitare nel tempo (per il futuro) gli effetti della sentenza odierna.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ☎ (+32) 2 2964106

---

compensazione dei costi supplementari derivanti da tale obbligo di acquisto e con il quale lo Stato garantiva a tali operatori privati la copertura integrale dei suddetti costi supplementari.